SimetoAmbiente S.p.A.
A.T.O. CATANIA 3

# COMUNE DI MISTERBIANCO

# *Regolamento per l'applicazione e la riscossione della Tariffa Integrata Ambientale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani*

**D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni**
**D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni**

**approvato con deliberazione consiliare n° 13 del 24 febbraio 2012**

SimetoAmbiente S.p.A.
A.T.O. CATANIA 3

# INDICE


**TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE**

**Art. 1. Regolamento della Tariffa Integrata Ambientale**
**Art. 2. Società d'Ambito**
**Art. 3. Ambito di applicazione del Regolamento**
**Art. 4. Piano Finanziario**

**TITOLO II – IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE**

**Art. 5. Determinazione della Tariffa**
**Art. 6. Presupposti per l'applicazione della Tariffa**
**Art. 7. Soggetti tenuti al pagamento della Tariffa**
**Art. 8. Classificazione delle Utenze Domestiche**
**Art. 9. Classificazione delle Utenze Non Domestiche**
**Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa**
**Art. 11. Esclusioni**
**Art. 12. Inizio, cessazione e variazioni dell'occupazione**
**Art. 13. Tariffa giornaliera di smaltimento**
**Art. 14. Agevolazioni e riduzioni tariffarie**

**TITOLO III – COMUNICAZIONI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE**

**Art. 15. Soggetti tenuti alle comunicazioni**
**Art. 16. Contenuti delle comunicazioni**
**Art. 17. Riscossione della Tariffa**
**Art. 18. Rimborsi**
**Art. 19. Attività di controllo e accertamento**
**Art. 20. Trattamento dei dati**
**Art. 21. Sanzioni ed interessi**
**Art. 22. Autotutela**

**TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 23. Disposizioni transitorie e finali**

# TITOLO I

# ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

## Art. 1. Regolamento della Tariffa Integrata Ambientale

1. Il presente Regolamento disciplina la Tariffa Integrata Ambientale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, secondo il metodo normalizzato approvato dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Ente Locale, sulla scorta del Piano Finanziario fornito dalla Società d'Ambito, contenente la ricognizione delle voci di costo del servizio e la distribuzione delle utenze riclassificate secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, determina la Tariffa di riferimento di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 entro il termine di approvazione del bilancio preventivo del Comune.

4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui sopra, continua ad applicarsi la tariffa in vigore.

5. La Tariffa di riferimento può essere determinata, in accordo con gli altri Enti Locali ricadenti nell'ATO CT3, quale unica *Tariffa d'Ambito,* applicabile sull'intero territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale.

6. L'applicazione e la riscossione della Tariffa sono effettuate dalla Società d'Ambito secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Qualora il gettito della Tariffa fosse maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente viene accreditata al successivo esercizio.

8. Sulla tariffa è applicato il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, nella misura pari al 5% della tariffa annuale applicata. Le relative somme sono di competenza della Provincia Regionale di Catania e sono da versare con le modalità stabilite direttamente tra Amministrazione provinciale e Società d'Ambito.

## Art. 2. Società d'Ambito

1. La Società d'Ambito *Simeto Ambiente S.p.A.* è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale *Catania 3*, così come definito nell'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti e relative all'applicazione, accertamento e riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.

2. La Società d'Ambito *Simeto Ambiente S.p.A,* in particolare, è stata costituita dalle Amministrazioni Comunali sotto elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'atto notarile rep. 18035 e racc. n. 4911 del 30/12/2002, rogato dal Notaio Carlo Saggio in Catania: Comune di Adrano; Comune di Belpasso; Comune di Biancavilla; Comune di Camporotondo Etneo; Comune di Gravina di Catania; Comune di Mascalucia; Comune di Misterbianco; Comune di Motta Sant'Anastasia; Comune di Nicolosi; Comune di Paternò; Comune di Pedara; Comune di Ragalna; Comune di San Gregorio di Catania; Comune di Sant'Agata Li Battiati; Comune di San Pietro Clarenza; Comune di Santa Maria di Licodia; Comune di San Giovanni La Punta; Comune di Tremestieri Etneo; Provincia Regionale di Catania

## Art. 3. Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa di cui al precedente articolo 1 e dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In particolare stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi strumentali per l'applicazione della Tariffa e le misure da adottare in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina, altresì, i criteri per la classificazione delle categorie d'Utenza, suddivise tra Domestiche e Non Domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento alle seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa e definiti nel contratto di servizio: raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati; raccolte differenziate; pulizia stradale; raccolta delle foglie e del verde urbano, raccolta rifiuti abbandonati; gestione degli impianti (centri di raccolta, centri di selezione, centri di compostaggio, discariche, etc.).

4. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi.

## Art. 4. Piano Finanziario

1. Il costo del servizio di gestione è integralmente coperto dal gettito della tariffa ed è stabilito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, di cui all'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, definiti dalla Società d'Ambito in accordo con il Comune.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Società d'Ambito predispone e trasmette la proposta di piano finanziario all'Amministrazione comunale, che lo approva entro il termine di approvazione del bilancio preventivo del Comune.

# TITOLO II

# IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

## Art. 5. Determinazione della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle Utenze Domestiche e Non Domestiche ed è determinata, nel rispetto della vigente normativa in materia, in modo da ottenere un gettito tale da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.

3. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n. 158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.

4. La Tariffa è composta da: **una parte fissa (TF)**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed **una parte variabile (TV)**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all'entità dei costi di gestione.

5. Nel caso in cui un soggetto svolga più attività economiche nell'ambito di locali fisicamente distinti o distinguibili tra loro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta; nel caso non sia possibile distinguere i singoli locali, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico, è applicata la Tariffa dell'uso prevalente.

7. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato I al D.P.R. 158/1999, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

## Art. 6. Presupposti per l'applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, ai sensi dell'art. 238 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati.

3. La Tariffa viene applicata alle aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

4. La Tariffa viene applicata anche alle aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali, a titolo esemplificativo, campeggi, parcheggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

5. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzate purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.

6. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un'area, l'attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento.

7. Anche in mancanza dei presupposti previsti dal comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

8. Nel caso di nuova edificazione di un immobile, i locali si ritengono occupati a partire dalla data di agibilità; nel caso di ampliamento si ritengono occupati dalla data della dichiarazione di fine lavori.

9. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, per le multiproprietà e per le attività produttive in genere.

## Art. 7. Soggetti tenuti al pagamento della Tariffa

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, è tenuto al pagamento della Tariffa ed al rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento.

2. Tale soggetto è obbligato con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.

3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti/occupanti nella stessa unità immobiliare, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

7. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

8. Si considera soggetto tenuto al pagamento:
   a) per le Utenze Domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
   b) per le Utenze Non Domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
   c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica (per esempio, le associazioni), la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano;
   d) per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime;
   e) per i locali destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe, quali residence, affittacamere, *bed and breakfast* e simili, è dovuta dai soggetti esercenti l'attività;
   f) per i locali a uso abitativo ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, o di locali affittati in modo saltuario o occasionale, soggetto obbligato e responsabile del pagamento della Tariffa, per l'intero anno, è il proprietario oppure o titolari del diritto reale di godimento sugli immobili;
   g) il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento non denunciato, è responsabile del pagamento della tariffa in solido con il conduttore.

9. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E', altresì, obbligato al rispetto degli adempimenti ed obblighi di cui al presente regolamento.

10. La Società d'Ambito può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa previsto dal presente comma, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

11. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'azienda, se trattasi di attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

12. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è, in via solidale, del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi della Società d'Ambito eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

## Art. 8. Classificazione delle Utenze Domestiche

1. La Tariffa è articolata in due fasce, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:
   a) *Utenze Domestiche*: comprendenti le abitazioni civili ed i locali adibiti a garage/box auto;
   b) *Utenze Non Domestiche*: comprendenti le attività economiche presenti sul territorio (a titolo esemplificativo, attività commerciali e produttive in genere, laboratori artigianali, uffici, banche, laboratori di analisi, studi medici, negozi, etc.), gli enti pubblici, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, le associazioni, gli uffici postali, le caserme, etc.

2. Le Utenze Domestiche vengono suddivise in sei categorie, così come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare determinato secondo il criterio indicato al comma 4 del precedente articolo.

3. Le utenze domestiche si dividono in:
   a) "utenze domestiche residenti" (U.D.): le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune;
   b) "utenze domestiche non residenti" (U.D.N.R.): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

4. Per le Utenze Domestiche Residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle dichiarazioni degli utenti supportate da relativa certificazione effettuate entro sessanta giorni dalla variazione o inizio occupazione; in alternativa è desunto dai dati contenuti nei registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile alla Società d'Ambito, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, connessa con le esigenze di fatturazione, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. La Società d'Ambito provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.

5. La Società d'Ambito è autorizzata altresì ad escludere, dal numero complessivo dei componenti, i familiari che vengono ricoverati in modo permanente presso case di cura, case protette, comunità di recupero, ecc., previa presentazione di richiesta scritta dell'interessato o di un congiunto comprovata da idonea documentazione. L'esclusione ha decorrenza dalla data della richiesta stessa.

6. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

7. Le modifiche intervenute nel corso dell'anno esplicano effetti, ai fini del calcolo della Tariffa, dal giorno dell'avvenuta variazione. In caso di omessa o successiva presentazione della denuncia di variazione, la modifica avrà effetti con l'emissione della fattura relativa alla tariffa per l'anno successivo, fatte salve le norme e le procedure in materia di accertamento.

8. Per le Utenze Domestiche Non Residenti iscritte all'AIRE, ovvero occupate per periodi inferiori a 183 giorni si considera convenzionalmente un numero di occupanti pari a uno ai fini del calcolo della relativa tariffa parte fissa e parte variabile.

9. Il criterio di cui al precedente comma si estende anche agli alloggi tenuti a disposizione da persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti, e a tutti gli alloggi tenuti a disposizione per i quali non è possibile individuare il numero di occupanti.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

## Art. 9. Classificazione delle Utenze Non Domestiche

1. Le Utenze Non Domestiche presenti sul territorio vengono classificate nelle categorie indicate nelle tabelle, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito dello stesso sito produttivo o degli stessi locali o aree scoperte, da parte di un unico soggetto, ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso di insediamento di diverse attività economiche con destinazione diversa in un unico complesso unitario (es. centro commerciale), ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale dei singoli locali o aree scoperte, o parte di essi.

6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio della propria attività.

## Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa:
   a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento;
   b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala interno all'abitazione;
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
e) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, campeggi, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
g) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc.;
h) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione.

2. La superficie di riferimento ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati e corrisponde a quella fornita dall'Agenzia del Territorio all'interno della banca dati del catasto metrico formata secondo le indicazioni fornite dal D.P.R. 138/1998, ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, che ha modificato l'art. 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993; in mancanza del dato metrico la superficie è così calcolata sulla base delle planimetrie fornite dal soggetto dichiarante:
   a) per i fabbricati, è misurata sul filo interno dei muri perimetrali;
   b) per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono;
   c) Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc..), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..).

3. La misurazione complessiva espressa in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che il valore decimale sia superiore o inferiore a 0,5 mq.

4. Per le utenze domestiche, in mancanza di dato metrico e di planimetrie, l'utente deve essere invitato a presentare entro 30 gg. la documentazione necessaria a consentire il calcolo delle superfici soggette a tariffa. In caso non venga prodotta alcuna documentazione, tale superficie verrà convenzionalmente calcolata moltiplicando il dato della consistenza in vani dell'immobile censito al catasto, per una superficie convenzionale di 18 mq.

5. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.

## Art. 11. Esclusioni

1. Non sono soggetti a Tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, a fronte di apposita richiesta che avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura, per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità.

2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

**Art. 12. Inizio, cessazione e variazioni dell'occupazione**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione pecuniaria decorre ***dal giorno*** di inizio dell'utenza di occupazione o di conduzione e termina ***dal giorno*** in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificata la causa di cessazione nel caso in cui venga presentata la relativa denuncia entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Nei casi di presentazione successiva o di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se abbia provveduto al pagamento della relativa tariffa l'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di verifica d'ufficio.

4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.) decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

**Art. 13. Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Viene istituita la Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le Utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E'temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione in base alla Tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

**Art. 14. Agevolazioni e riduzioni tariffarie**

1. Le agevolazioni e le riduzioni tariffarie in favore delle Utenze Domestiche e Non Domestiche sono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa.

2. Non sono soggetti alla parte variabile della Tariffa, a fronte di apposita richiesta che avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza i locali delle utenze domestiche adibiti a garage, cantina, o deposito, autorimessa o similare, ad uso privato, annesse all'abitazione principale o oggetto di distinta utenza.

3. Relativamente alle Utenze Domestiche La Tariffa è ridotta di una quota pari al 40% della parte variabile nei casi di abitazioni con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta; la riduzione, applicata al primo atto impositivo utile successivo alla richiesta, è mantenuta fino al perdurare delle condizioni di riduzione purché autocertificate con riguardo a

ciascun anno di riferimento entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Non avranno diritto a tale riduzione tutte le utenze servite dal cosiddetto servizio "porta a porta".

4. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che si dotino di compostiera con capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare, possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica. A tali utenze, previa verifica da parte di soggetti incaricati dalla Società d'Ambito del corretto ed effettivo utilizzo della compostiera installata, è applicata una riduzione pari al 40% della parte variabile della tariffa. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 20 gennaio di ogni anno ed ha validità annuale. La Società d'Ambito si riserva di effettuare dei controlli a campione al fine di constatare il corretto ed effettivo utilizzo della compostiera installata.

5. I dettagli sulle modalità di attribuzione della riduzione di cui al precedente comma e l'eventuale cumulabilità con altre riduzioni, comunque non eccedenti il 100% della parte variabile della tariffa, saranno forniti da apposito regolamento concernente le procedure di compostaggio domestico.

6. La realizzazione da parte della Società d'Ambito di progetti gestionali sperimentali, potrebbero comportare riduzioni eccedenti il 100% della parte variabile. L'applicazione di riduzioni derivanti dall'adozione di tali progetti sarà disciplinata da appositi regolamenti.

7. Per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, un'apposita deliberazione dell'organo amministrativo della Società d'Ambito definirà i criteri di determinazione e le modalità di applicazione dei bonus da corrispondere a tutte le utenze che si adopereranno per il conferimento diretto dei rifiuti differenziati da avviare a recupero presso i centri di raccolta presenti sul territorio dell'Ambito Ottimale; a tal proposito tali centri saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti. I bonus annualmente determinati saranno inseriti, nella forma di riduzione tariffaria, all'interno della fattura relativa all'anno successivo rispetto ai conferimenti effettuati.

8. Alle Utenze Non Domestiche, gli incentivi potranno essere concessi, previo accordo con la Società d'Ambito ovvero previa emanazione di apposito regolamento, anche relativamente alla parte dei rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, corredata da idonea documentazione (M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante l'effettivo e oggettivo avvio a recupero. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno. Sono esclusi, ai fini della determinazione della riduzione, i rifiuti da imballaggio terziario avviati al recupero.

9. L'ammontare annuale delle riduzioni tariffarie da applicare di cui ai precedenti commi, verrà coperto attraverso un apposito fondo che il Soggetto Gestore potrà stanziare annualmente, da sommare in sede di ricognizione dei costi ai fini della determinazione delle tariffe, ai costi da coprire con la parte variabile della tariffa stessa.

10. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà arrivare fino al 100% dell'importo della parte variabile della Tariffa annuale.

11. Le Utenze Non Domestiche, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente, possono stipulare contratti i regime di privativa con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso tali convenzioni comportino lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dalla propria attività, assimilati a rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, in ottemperanza alla normativa vigente e che tale smaltimento risulti a totale carico dell' utenza, potrà essere accordata riduzione della sola parte variabile della tariffa in misura da concordare

con la Società d'Ambito. A tal proposito dovrà essere presentata apposita richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da idonea documentazione (Contratti, Fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.

12. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali, è applicata forfetariamente una tariffa complessiva pari a quella determinata annualmente dal M.I.U.R. ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L 31/12/2007 n. 248, coordinato con la legge di conversione 28/02/2008 n. 31, secondo l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in data 20/03/2008 ed in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 29/12/2008. Gli importi così determinati ed annualmente corrisposti a ciascun Comune, in forza della suddetta disposizione, saranno richiesti dalla Società d'Ambito agli stessi Enti contestualmente all'emissione di relativa fattura.

13. Alle utenze adibite ad uffici comunali di proprietà dell'Ente o di proprietà di terzi ed in uso allo stesso Ente i forza di appositi contratti o convenzioni, è applicata una riduzione forfetaria complessiva pari all'80% della tariffa parte fissa e parte variabile. Le relative fatture verranno emesse annualmente nei confronti di ciascun Ente con le stesse modalità relative alle altre utenze non domestiche.

14. Ciascun Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, determina di potersi sostituire all'utenza nel pagamento, totale o parziale, della Tariffa, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, nei seguenti casi: abitazioni occupate da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza o da nuclei familiari che fruiscono in modo permanente dell'assistenza economica di base; abitazioni occupate da persone anziane o da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale; altre situazioni specifiche individuate dai singoli Comuni soci.

# TITOLO III

# COMUNICAZIONI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE

## Art. 15. Soggetti tenuti alle comunicazioni

1. Le comunicazioni devono essere datate e sottoscritte da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega e presentate entro 60 giorni dalla data di inizio occupazione, variazione o cessazione direttamente presso gli sportelli abilitati, a mezzo posta, fax o per via telematica, corredate da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.

2. La comunicazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperano all'obbligo di comunicazione, tale obbligo ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

4. Le variazioni possono avvenire d'ufficio nel caso in cui la Società d'Ambito disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei familiari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali viene comunque mantenuto l'obbligo di comunicazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

## Art. 16. Contenuti delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di inizio occupazione variazione o cessazione, devono contenere:
   a. Per le Utenze Domestiche:
      - dati identificativi dell'utente (generalità, residenza, codice fiscale)
      - numero degli occupanti;
      - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
      - riferimenti catastali degli immobili;
      - data di inizio dell'occupazione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
      - richiesta di eventuali agevolazioni o riduzioni;
      - sottoscrizione.

   b. Per le Utenze Non Domestiche:
      - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
      - dati identificativi dell'utenza (denominazione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
      - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
      - riferimenti catastali degli immobili;

- data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- richiesta di eventuali agevolazioni o riduzioni;
- sottoscrizione.

2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, le condizioni dichiarate all'interno delle comunicazioni di nuova occupazione, variazione e cessazione, hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento.

**Art. 17. Riscossione della Tariffa**

1. La Società d'Ambito provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa ed alla riscossione ordinaria e coattiva, secondo le modalità di seguito stabilite e nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

2. Le fatture ordinarie vengono emesse, salvo diverse disposizioni, annualmente entro il 30 aprile di ogni anno ed il pagamento suddiviso in più rate con diverse scadenze secondo quanto deliberato dalla Società d'Ambito.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo, ovvero mediante l'emissione di un flusso di fatture suppletive, salvo diverse disposizioni, entro il 30 novembre di ogni anno; il relativo pagamento sarà suddiviso in più rate con diverse scadenze secondo quanto deliberato dalla Società d'Ambito.

4. Per importi inferiori a Euro 10,00 la Società d'Ambito ha la facoltà di effettuare l'addebito nella fatturazione successiva.

5. Per importi inferiori a Euro 150,00 la Società d'Ambito ha la facoltà di richiederne il pagamento esclusivamente in unica soluzione.

6. La riscossione delle fatture ordinarie e suppletive della Tariffa può essere effettuata:
   a) tramite ruolo, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) con versamento sul c/c postale intestato alla Società d'Ambito utilizzando i bollettini allegati a ciascuna fattura;
   c) direttamente presso l'Istituto di credito all'uopo individuato dal Soggetto gestore;

7. Le procedure di riscossione coattiva sono avviate soltanto dopo che sia decorso almeno un periodo di 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata. Durante questo periodo la Società d'Ambito ha la facoltà di inviare delle comunicazioni con cui si sollecita il pagamento di quanto dovuto. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della scadenza dell'ultima rata.

8. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:
   a) secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;
   b) con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
   c) attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

9. La Società d'Ambito provvede all'organizzazione delle attività di controllo e rendicontazione dei pagamenti.

**Art. 18. Rimborsi**

1. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso o alla riduzione di quota parte della Tariffa, a decorrere dalla data nella quale è stata accertata la cessata occupazione.

2. L'utente può chiedere alla Società d'Ambito il rimborso delle somme versate e ritenute non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione , qualora dimostri non dovute in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza di presupposto, per errore di calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

3. La Società d'Ambito è tenuto a disporre il rimborso dovuto riconosciuto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta; l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito con apposita sentenza da parte dell'organo giudiziario competente, ovvero dal provvedimento di annullamento o di rettifica dell'accertamento, o comunque in tutti i casi in cui si manifesti la mancanza del presupposto al pagamento della tariffa già liquidata attraverso lì emissione di fattura, cartella o avviso di accertamento, l'ufficio competente dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

**Art. 19. Attività di controllo e accertamento**

1. La Società d'Ambito esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti, in particolare svolge tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Nell'esercizio di detta attività, la Società d'Ambito effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportuni.

3. I controlli possono essere effettuati da personale delegato ovvero da soggetti incaricati dalla Società d'Ambito.

4. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni o acquisiti d'ufficio, l'attività di cui al primo comma può essere esercitata con le seguenti modalità:
   a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni o autocertificazioni;
   b) richiedendo copie di planimetrie o visure catastali atte ad accertare le superfici;
   c) richiedendo la compilazione di questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
   d) richiedendo notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
   e) invitando i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
   f) verificando direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;

g) accedendo alle banche dati in possesso dei Comuni e di altri uffici od Enti Pubblici, o Enti erogatori dei servizi di rete nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
h) secondo altri modi e forme, consentite dalla legge, ritenute maggiormente efficaci e opportune.

5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o riduzione delle Tariffe o delle superfici.

6. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette, personale autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere, previo assenso dell'interessato e purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

7. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la Società d'Ambito può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

8. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. La Società d'Ambito, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o dei quali non si riconoscono le precisazioni fornite, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

9. La Società d'Ambito procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli atti di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.

10. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, la Società d'Ambito effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

11. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha sessanta (60) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. La Società d'Ambito, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

12. I dati acquisiti dall'attività di accertamento, divenuti consolidati, vengono successivamente importati nella banca dati TIA della Società d'Ambito, al fine di tener conto degli stessi nelle successive fatturazioni mediante conguaglio compensativo ovvero mediante l'emissione di un flusso di fatture suppletive.

**Art. 20. Sanzioni ed interessi**

1. Entro gli stessi termini indicati all'articolo 19, comma 9, devono essere contestate o irrogate le sanzioni previste dalla legge.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 30,00.

3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tariffa dovuta.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento (c.d. *accertamento con adesione*).

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa e addizionale si applicano interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale e comunque non inferiore complessivamente al 2%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 21. Autotutela**

1. La Simeto Ambiente s.p.a. potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato,con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-*quater* D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.

2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "*Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria*", la Simeto Ambiente s.p.a. procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
   a) errore di persona;
   b) evidente errore logico o di calcolo;
   c) errore sul presupposto dell'imposta;
   d) doppia imposizione;
   e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
   f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
   g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
   h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

3. Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Società d'Ambito.

## TITOLO IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 22. Trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative all'Utenza è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è effettuato dalla Società d'Ambito o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

4. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

### Art. 23. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno valore per la determinazione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa rifiuti, a partire dall'anno 2012, e rimarranno in vigore salva modifica apportata mediante apposito atto deliberativo dell'Ente locale.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.